




 [Stampa](#)

 bancadati@cni-online.it

Rif. DV11687

Documento 14/04/2014 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 14/04/2014

Riferimento PROT. CNI N. 2213

Note

 [DV09526](#)

Allegati

 [DV10724](#)

 [LG11688](#)

Titolo

**ISCRIZIONE IN ELENCO COLLAUDATORI STRUTTURALI –
PASSAGGIO DALLA SEZIONE B ALLA SEZIONE A DELL’ALBO –
ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE – POSSIBILITÀ DI SOMMARE LE DUE
ISCRIZIONI - RICHIESTA PARERE**

Viene richiesto parere sulla possibilità di sommare l’anzianità di iscrizione conseguita nelle due sezioni dell’albo, per una persona che è passata dalla sezione B alla sezione A, ai fini del conseguimento dell’iscrizione decennale necessaria per essere iscritti nell’elenco dei collaudatori strutturali.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

L’iscrizione decennale all’albo per il collaudo statico è oggi prevista dall’art.67, comma 2, del DPR 6/06/2001 n.380 (Testo Unico in materia edilizia).

Testo

Agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti è richiesta una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore, nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art.67 citato.

Per poter sommare l’anzianità di iscrizione conseguita nella sezione B dell’albo a quella conseguita nella iscrizione A occorre che si tratti di prestazioni per le quali vi è la competenza professionale degli Ingegneri iuniores (v. il parere CNI 10/10/2006, allegato).

Ebbene, fermo restando che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell’Università, e che il Consiglio Nazionale può esprimere soltanto il proprio parere, non vincolante, la risposta – nel caso di specie – è negativa (v. il precedente parere

CNI 20/06/2011, rinvenibile sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale).

Da un lato, infatti, il DPR n.328 ammette gli iscritti alla sezione B dell'albo alle attività di collaudo di opere edilizie non via autonoma, ma solamente in "concorso e collaborazione" con gli iscritti alla sezione A dell'albo (v. l'art.46, comma 3, lett. a), n.1, DPR 328/2001).

Dall'altro, anche l'apertura contenuta nell'art.216 del DPR 5/10/2010 n.207 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163"), laddove consente ai "soggetti muniti di laurea breve" ed abilitati alla professione di essere destinatari di incarichi di collaudo (non di collaudo statico), lo fa nei limiti e "nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione", ovvero – nel caso degli Ingegneri iuniores - nei limiti e secondo le disposizioni del DPR 5 giugno 2001 n.328.


In conclusione, ad avviso del Consiglio Nazionale, sulla base della normativa vigente, non può essere utilmente sommata l'anzianità di iscrizione conseguita nella sezione B dell'albo, ai fini del raggiungimento dei 10 anni di iscrizione necessari per il collaudo statico.

Si rammenta, infine, che le richieste di parere devono provenire a firma del Presidente o del Consigliere Segretario dell'Ordine.

ALLEGATI :

- 1) Parere CNI del 10/10/2006 ;
- 2) Parere CNI del 20/06/2011 ;
- 3) Art.216 DPR n.207/2010.

 [Stampa](#)

 bancadati@cni-online.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma -